

Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio dell'Unione dei Comuni Val di Bisenzio

approvato con delibera C.U. n. 01 del 20/02/2019

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Finalità

Art. 4 – Principi applicabili al trattamento dei dati personali

CAPO II - SOGGETTI

Art. 5 – Titolare

Art. 6 – Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza

Art. 7 – Responsabili del trattamento dei dati personali

Art. 8 – Incaricati del trattamento dei dati personali

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 9 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 10 – Conservazione dei dati personali

Art. 11 – Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

Art. 12 – Informativa

Art. 13 – Cessazione del trattamento dei dati personali

Art. 14 – Diritti dell'interessato

CAPO IV – MISURE DI SICUREZZA

Art. 15 – Sicurezza dei dati personali

Art. 16 – Accesso alle centrali di controllo

CAPO V – SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 17 – Sistema integrato di sorveglianza tra pubblico e privato

CAPO VI – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 18 – Tutela

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio dei comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio, determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, ai sensi del D. lvo 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive integrazioni e modificazioni, in osservanza delle disposizioni contenute nei codici di deontologia promulgati dal Garante della privacy.

2. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante. Lo svolgimento dell'attività ed il relativo trattamento dei dati personali, effettuato nell'ambito dei propri compiti istituzionali, avviene previa informativa alle persone che stanno per accedere nelle aree videosorvegliate, resa con apposita segnaletica così come individuata dalle normative e disposizioni vigenti, adottando tutte le misure idonee a garantire la sicurezza dei dati raccolti.

3. In particolare il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali effettuato mediante il funzionamento degli impianti di videosorveglianza per la sicurezza urbana e gestiti dall'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, successivamente indicata come Unione, - Corpo di Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

4. Sono oggetto del presente regolamento anche gli impianti di fotosorveglianza e videosorveglianza mobili, attivabili e posizionabili in aree del territorio dei comuni dell'Unione individuate dal Corpo di Polizia Municipale della Val di Bisenzio nell'ambito dell'attività istituzionale.

5. Il sistema di videosorveglianza dell'Unione comprende apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, posizionate unicamente ai fini della sicurezza urbana, la cui disciplina del trattamento dati oggetto del presente regolamento si applica relativamente ai fotogrammi e alla registrazione dei dati alfanumerici che detti apparecchi consentono di rilevare.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per "*banca dati*", il complesso dei dati personali formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese video e dati alfanumerici relativi ai veicoli in transito che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) per "*impianto di videosorveglianza*", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e dati alfanumerici, utilizzati per le finalità indicate dall'articolo 3 del presente regolamento;

c) per "*trattamento*", Per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la

raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

d) per *"dato personale"*, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;

e) per *"titolare"*, l'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, alla quale ai sensi dell'art. 6 dello Statuto è stata conferita la Funzione di Polizia Locale e Polizia Amministrativa per i Comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio, nelle competenze ricade l'esercizio dell'attività di videosorveglianza. A capo di tale Ente competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

f) per *"responsabile del trattamento dei dati personali"*, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;

g) per *"responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza"*, la persona fisica o giuridica, legata da rapporto di servizio o da contratto al titolare e preposta dal medesimo all'installazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;

h) per *"incaricati"*, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;

i) per *"interessato"*, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;

j) per *"comunicazione"*, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

l) per *"diffusione"*, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

m) per *"dato anonimo"*, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

n) per *"blocco"*, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 - Finalità

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate all'Unione dei Comuni del servizio di polizia municipale, dallo statuto e dai regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza delle città in attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana dei Comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio.

2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:

- a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così come definito dalla normativa vigente, e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all'art. 50 e di ufficiale di governo di cui all'art. 54 comma 4 e 4-bis del d.lvo 267/2000;
- b) prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel regolamento di polizia urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali;
- c) vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e

privato,

d) tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;

e) controllare aree specifiche del territorio comunale;

f) monitorare i flussi di traffico.

3. Il sistema di videosorveglianza in uso presso il Comando di Polizia Municipale dell'Unione può consentire l'utilizzo condiviso con le Stazioni dei Carabinieri presenti sul territorio, opportunità la cui realizzazione è demandata ad accordi/convenzioni da stipularsi tra i soggetti interessati.

4. L'attività di videosorveglianza è svolta nei limiti imposti dalla normativa e dalle disposizioni vigenti. In particolare gli impianti non potranno essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione facenti parte dell'Unione, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati; non possono essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della strada.

Art. 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dall'Unione, affinché tale attività si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, garantendo il rispetto dei diritti delle persone fisiche, giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area oggetto di sorveglianza.

3. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, sanciti dalle disposizioni in vigore.

4. In attuazione dei principi di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato dall'Unione esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

5. In attuazione del principio di necessità, gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici di gestione sono configurati in modo da ridurre al minimo l'uso di dati personali ed identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi o con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

6. In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

7. L'individuazione dei punti di videosorveglianza è sottoposta all'approvazione della Giunta competente nonché al parere del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica istituito presso l'U.T.G. di Prato. Sono fatte salve le installazioni temporanee operate in attività di Polizia Giudiziaria e per il contrasto delle attività illecite in materia di abbandono rifiuti laddove, per quest'ultimo caso, non si rilevi efficace il ricorso a strumenti o sistemi di controllo alternativi.

CAPO II

SOGGETTI

Art. 5 - Titolare

1. L'Unione dei Comuni Val di Bisenzio è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine l'Unione è rappresentata dal suo Presidente, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

2. Il Presidente, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:

- a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
- c) nomina la persona incaricata di individuare il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza ed i responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
- d) detta le linee guida ed organizzative per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 6 - Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza

1. Il titolare del trattamento dati delega persona fisica, legata da rapporto di servizio ed in possesso delle idonee qualifiche e attribuzioni, alla individuazione del soggetto incaricato della gestione tecnica dell'impianto che a tal fine assume la figura di responsabile della gestione tecnica così come definito all'articolo 2 c. 1 lett. g).

2. Il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza cura l'installazione e gestisce la manutenzione degli impianti di videosorveglianza. Per le diverse fasi di installazione e manutenzione possono essere individuati anche soggetti diversi.

3. Il rapporto è definito contrattualmente.

4. Il responsabile della gestione tecnica dell'impianto agisce sotto la direzione e controllo della persona delegata dal titolare del trattamento dati di cui al c.1. Nel caso le operazioni richiedano l'accesso ai dati registrati, il responsabile della gestione tecnica dell'impianto agisce sotto il controllo del responsabile del trattamento dati.

Art. 7 - Responsabili del trattamento dei dati personali

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale dell'Unione, o i diversi soggetti individuati dal Presidente della stessa Unione, sono designati quali responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con decreto del presidente, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati ai responsabili.

2. I responsabili possono individuare figure (sub-responsabili) cui delegare specifiche attività proprie nel trattamento dei dati, previa approvazione da parte del Presidente

dell'Unione.

3. Il sub-responsabile opera sotto la responsabilità del responsabile che conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

4. I responsabili effettuano il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento.

5. I responsabili effettuano il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.

6. Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale dell'Unione o i diversi soggetti individuati dal Presidente, in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:

- a) adottano le misure e dispongono gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;
- b) curano la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
- c) collabora con il Segretario per l'evasione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;
- d) custodiscono le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

Art. 8 - Incaricati del trattamento dei dati personali

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale dell'Unione o i diversi soggetti individuati dal Presidente, nominano gli incaricati in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati agli incaricati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.

2. Gli incaricati sono nominati tra gli appartenenti al Corpo di polizia municipale che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. Gli incaricati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dai responsabili del trattamento dei dati personali.

4. Nell'ambito degli incaricati, sono designati, con l'atto di nomina, i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo, delle chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni e delle password di accesso al sistema.

5. Prima dell'utilizzo degli impianti, i preposti saranno istruiti circa il corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
- e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;

2. Gli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Alcune delle postazioni sono dotate altresì di dispositivi che consentono la rilevazione dei dati di immatricolazione dei veicoli in transito. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

3. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati presso la sede del Corpo di Polizia Municipale d'Unione o altro datacenter che dovesse essere individuato, dove sono registrati su appositi server. Su altro server sempre ubicato presso la sede del Corpo di Polizia Municipale d'Unione o altro datacenter che dovesse essere individuato, vengono salvati i dati relativi alla lettura targhe dei veicoli in transito.

Art. 10 - Conservazione dei dati personali

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla della rilevazione fatte salve speciali esigenze di conservazione. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.

2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria, della Polizia Giudiziaria o comunque degli organi di polizia in relazione ad un'attività investigativa in corso.

3. In tali casi dovrà essere informato il Comandante della Polizia Municipale dell'Unione che darà esplicita autorizzazione al soggetto di cui all'art. 8 ad operare per tale fine.

4. Fanno eccezione i dati di rilevamento targhe che sono mantenuti a fini statistici per il monitoraggio dei flussi di traffico interessanti i tratti dove sono installati i dispositivi allo scopo idonei. A tal fine i dati sono trattati in forma aggregata.

5. Fuori delle ipotesi espressamente previste dai commi 2 e 4 del presente articolo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 11 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

1. L'utilizzo di eventuali dispositivi che consentano il brandeggio, è consentito da parte degli incaricati nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.
2. L'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private, se non ad uso pubblico e comunque previa sottoscrizione di convenzione tra le parti.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento possono essere riesaminati, nel limite di tempo di sette giorni previsto per la conservazione, esclusivamente in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
4. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza da parte del Corpo di Polizia Municipale dell'Unione, costituisce strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle forze/organi di polizia. A tal fine è consentita, dietro motivata e formale richiesta, la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti alle forze di polizia, all'Autorità Giudiziaria, agli organismi di informazione e sicurezza, o a altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, di prevenzione, accertamento o repressione di reati o altra attività di istituto compatibile con le finalità di cui all'articolo 3.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

Art. 12 - Informativa

1. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa e provvedimenti vigenti in materia di protezione dei dati personali, al trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento non si applicano le disposizioni riguardanti l'obbligo di fornire la preventiva informativa minima agli interessati.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, l'Unione rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza tramite cartelli di informazione così come previsti dalla normativa/provvedimenti vigenti, installati in prossimità degli impianti.
3. L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 13 - Cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono distrutti.

Art. 14 - Diritti dell'interessato

1. Per i diritti dell'interessato si fa riferimento alla normativa in vigore.
2. L'esercizio dei diritti avviene dietro presentazione di apposita istanza.
3. All'istanza viene dato seguito, per iscritto, entro un mese dalla presentazione della

stessa. Il periodo è prolungato di non oltre 30 giorni, previa comunicazione scritta all'interessato, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo.

4. I diritti dell'interessato di cui alla normativa in vigore possono essere ritardati, limitati o esclusi, nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata al fine di:

- a) non compromettere il buon esito dell'attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, nonché l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali e delle misure di sicurezza;
- b) tutelare la sicurezza pubblica;
- c) tutelare la sicurezza nazionale;
- d) tutelare i diritti e le libertà altrui.

5. L'ottenimento delle informazioni è a carattere gratuito. Può essere richiesto un contributo spese nei caso in cui la richiesta risulti manifestamente infondata o eccessiva, in particolare per il carattere ripetitivo. Queste ultime condizioni possono portare anche al rifiuto della richiesta. Incombe sul titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

CAPO IV

MISURE DI SICUREZZA

Art. 15- Sicurezza dei dati personali

1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, tenuto conto delle cognizioni tecniche disponibili, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del grado di rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mettono in atto misure tecniche e organizzative che garantiscano un livello di sicurezza adeguato al rischio di violazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. In particolare sarà assicurato che:

- a) alla sala controllo, dove sono situati i monitor e custoditi i videoregistratori digitali, può accedere, oltre al/alla titolare del trattamento o suoi/sue delegati/e solo ed esclusivamente il personale incaricato del trattamento ai sensi di legge, debitamente istruito sull'utilizzo degli impianti e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal/dalla responsabile del trattamento dei dati personali, o suo/a delegato/a, oltre al personale, nominativamente identificato, addetto alla

- manutenzione del sistema, che potrà accedere alle immagini solo se indispensabile per le verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
- b) la sala di controllo sia sistematicamente chiusa a chiave ed ubicata in locali non accessibili al pubblico;
 - c) sia impedita la rimozione non autorizzata dei supporti sui quali sono memorizzate le immagini e i dati acquisiti;
 - d) sia tenuto presso la sala di controllo il registro degli accessi su cui saranno annotate, a cura di uno/a degli/delle incaricati/e, l'identità della persona, gli orari di accesso ai dati e quant'altro necessario all'identificazione del soggetto, dello scopo dell'accesso, dei dati eventualmente assunti, con la sottoscrizione dell'incaricato/a che ha effettuato le operazioni;
 - e) l'accesso del personale addetto alle pulizie o alla manutenzione dei locali avvenga alla presenza dei soggetti abilitati all'ingresso alla sala di controllo;
 - f) il sistema sia dotato di file di log, generato automaticamente dal sistema informatico, nel quale siano registrati gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. Tale file non dovrà essere soggetto a cancellazione dei dati per periodi antecedenti i mesi 6.

Art. 16 – Accesso al sistema di videosorveglianza

1. L'accesso alla sala di controllo e al sistema di videosorveglianza è esclusivamente consentito al/alla responsabile e agli/alle incaricati/e come indicato negli artt. 7 e 8 del presente regolamento.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle al comma precedente devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o dal responsabile del trattamento e della gestione dei dati.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati al Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
4. Il responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. In caso di necessità per la manutenzione e assistenza, i dipendenti della ditta abilitata al servizio tecnico di cui all'articolo 6, possono accedere alla visualizzazione delle immagini in diretta, anche da remoto, mediante personale tecnico appositamente incaricato solo alla presenza o con accesso effettuato per il tramite dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.
6. La visualizzazione in diretta delle immagini e l'accesso ai dati conservati per la duplicazione e la loro differita visualizzazione è riservata ai soggetti indicati agli artt. 7 e 8 del presente regolamento.
7. Le operazioni di duplicazione dovranno essere annotate su apposito registro. Gli incaricati/e per la visualizzazione delle immagini in diretta accedono al sistema mediante credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle stesse e vigilano su puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti

rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

8. Le persone autorizzate al trattamento dei dati sono dotate di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal responsabile del trattamento anche con l'ausilio del responsabile tecnico o di suo incaricato. Le credenziali assegnate ammettono l'operatore al livello di trattamento per lo stesso autorizzato.

CAPO V

SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 17 - Sistema integrato di videosorveglianza tra pubblico e privato

1. Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti delle disposizioni di legge in "...materia di sicurezza delle città", possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati. Tali obiettivi sono individuati nell'ambito dei "patti per l'attuazione della sicurezza urbana" così come individuati nella normativa vigente, nel rispetto delle linee guida adottate.

2. L'Unione promuove le forme di collaborazione pubblico/privato ai fini dell'incremento del sistema di videosorveglianza; riceve, valuta e promuove le proposte del privato.

CAPO VI

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 18- Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla legislazione vigente.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.